

*Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale "Dune costiere da Torre
Canne a Torre S. Leonardo"*

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)

SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DI PRATICANTATI, TIROCINI E STAGE**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 12 del 06.04.2013 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 16.04.2013 al 31.04.2013

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa alle ipotesi, ai presupposti, alle condizioni ed alle modalità per l'effettuazione presso questo Ente Parco di praticantati, di tirocini e di "stage" formativi (nel prosieguo definiti per brevità con "corsi"), finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono integrate o sostituite, se contrastanti, dalla disciplina legislativa e/o regolamentare prevista per specifici corsi, quali, ad esempio, il tirocinio di formazione ed orientamento di cui al Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142. Sono fatti salvi i preventivi pareri dei Responsabili di Servizio di cui al successivo articolo 5.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per "praticantato" si intende il periodo di formazione necessaria per l'iscrizione ad un albo o un ordine o ad un collegio di liberi professionisti.
Per "tirocinio" si intende un'occasione di formazione prevista dal piano di studio di una scuola o di un istituto ovvero da un corso di laurea
Per "stage" si intende un periodo di formazione svolta in un ambito lavorativo da parte di allievi frequentanti istituti scolastici, università o agenzia formativa accreditata ovvero da disoccupati in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o di laurea.
2. Le predette definizioni, anche se distinguendosi per finalità e tipologia ovvero per la natura obbligatoria o volontaria, possono essere utilizzate in questo regolamento indistintamente.

Articolo 3 – Peculiarità del rapporto

1. Il rapporto che si crea tra l'Ente Parco ed i praticanti o tirocinanti o gli stagisti (di seguito indicati per brevità con "corsisti", a seguito della sottoscrizione della apposita convenzione di cui al successivo articolo 7, è a titolo completante gratuito e volontario, e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
2. L'Ente Parco fa utilizzare ai tirocinanti soltanto le suppellettili e gli strumenti disponibili nelle strutture interessate.
3. I tirocinanti non potranno sostituire personale dell'Ente Parco assente a vario titolo né sopperire in alcun modo a carenza di organico.

Articolo 4 – Soggetti promotori

1. Lo svolgimento di corsi all'interno dell'Ente Parco possono essere promossi, oltre che su proposta del Consorzio di gestione del Parco o su domanda del singolo corsista interessato, da parte dei seguenti soggetti riconosciuti e accreditati, anche tra loro associati:
 - a) Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - b) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - c) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati ai sensi delle disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
 - d) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - e) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
 - f) istituzioni formative private non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della Regione;
 - g) agenzie formative per l'impiego o strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ipotesi di un insufficiente numero di corsi disponibili rispetto ad una pluralità di domande, l'ordine di priorità delle domande è determinato: dapprima, dalla

residenza nei Comuni di Fasano e Ostuni; a parità di residenza, dall'ordine cronologico di arrivo delle domande; a parità di arrivo dal voto finale del titolo di studio costituente requisito indispensabile per l'ammissione al corso; ed, a parità anche del predetto voto finale, dalla minore età dei corsisti.

3. In considerazione dell'aumento delle richieste di stage dovuto alla nuova normativa sulle politiche attive del lavoro, alla attuale riforma scolastica, alla quantità di istituti e strutture accreditate per lo svolgimento di corsi di formazione si stabilisce che la residenza del corsista nel Comune di Fasano e Ostuni:
 - a) è requisito, di norma, necessario;
 - b) in presenza di una pluralità di domande, è titolo di precedenza per i corsi richiesti dai soggetti di cui al precedente primo comma che abbiano la propria sede nei Comuni di Fasano e Ostuni.

Articolo 5 – Facoltatività e numero dei corsi

1. Compete alla Giunta esecutiva del Parco la insindacabile facoltà, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Direttore a cui appartiene la struttura interessata, acconsentire lo svolgimento di praticantati, di tirocinio e di stage nell'ambito delle funzione istituzionale e dei limiti logistici delle stesse, purché l'Ente non debba sopportare alcun onere finanziario.
2. Un numero di corsisti superiore a due da ammettere contemporaneamente per ciascun ufficio o servizio è possibile soltanto per gli "stage" purché il Direttore esprima parere favorevole.

Articolo 6 – Modalità per l'attivazione del corso

1. Attribuita al Direttore la responsabilità del relativo procedimento amministrativo e dello svolgimento del corso stesso, ed in particolare:
 - cura l'istruttoria della domanda e intrattiene i contatti con il soggetto istante e/o con il soggetto promotore;
 - può nominare un tutor interno di qualifica non inferiore a quella di istruttore direttivo ovvero della categoria di inquadramento più elevata nell'ambito del servizio interessato dal tirocinio o dallo stage, se tale figura sia indispensabile per legge o richiesto dal soggetto promotore;
 - cura direttamente le modalità di svolgimento del corso;
 - comunica all'INAIL o alla Compagnia di Assicurazione le denunce per gli eventuali rispettivi infortuni accaduti al corsista o danni da quest'ultimo cagionati a terzi;
 - rilascia, al termine del corso, la scheda di valutazione e/o l'attestato di avvenuto svolgimento del corso, se e nei termini richiesti;

Articolo 7 - Modalità per l'attivazione del corso

1. Il corsista o il soggetto promotore è tenuto a far pervenire all'Ufficio protocollo del Parco, almeno trenta giorni prima della presumibile data di inizio del corso e comunque in tempo utile, il modulo di richiesta completo dei dati riferiti all'accreditamento, al numero dei corsisti, alle assicurazioni, al settore, alla durata ed alla finalità dell'iniziativa.
2. Ciascun corso è svolto previa apposita convenzione stipulata tra il corsista interessato ovvero il soggetto promotore e l'Ente Parco in persona del Direttore .Nella convenzione sono specificati oneri e responsabilità, anche attraverso un apposito allegato progetto, contenente:
 - a) le generalità del corsista ed, eventualmente, del soggetto promotore;
 - b) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del corso assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni che esilino l'Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità, anche di natura solidale, per danni che possano derivare al corsista e/o a terzi dell'attività dello stesso corsista svolta in concomitanza della frequenza del corso nelle strutture del Parco o al di fuori di queste ultime;
 - d) la durata ed il periodo di svolgimento del corso, che può essere anche inferiore a quello richiesto con l'istanza nella ipotesi di oggettive esigenze strutturali e/o funzionali;
 - e) l'ufficio o l'area di attività del Parco nella quale il corso verrà svolto;

- f) l'impegno del corsista ad eseguire le direttive impartite dal Direttore presso cui svolge il corso e a rispettare il segreto d'ufficio in ordine ad ogni notizia e informazione della quale venga conoscenza in dipendenza del corso;
- g) la natura gratuita e volontaria del corso;
- 3. lo schema di convenzione allegato al presente regolamento può essere modificato o integrato in base alla evoluzione della normativa di riferimento ovvero secondo la natura e le finalità del corso;
- 4. la copia della deliberazione della Giunta esecutiva e della convenzione è trasmessa al soggetto promotore ovvero al Presidente dell'Ordine o del Collegio all'iscrizione del cui Albo è finalizzato il tirocinio professionale, qualora non ne sia stato acquisito prima il parere favorevole.

Articolo 8 - Accesso alle banche dati

- 1. Al Direttore presso cui è espletato il corso compete decidere a quali pratiche ed a quali banche dati nonché a quali operazioni di trattamento è limitato l'accesso del corsista, tenendo conto dell'interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti ed, inoltre, della natura dei dati personali trattati.
- 2. L'accesso del corsista alle banche dati è consentito esclusivamente se nominato incaricato del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3. Il corsista può avere contatti diretti con le altre strutture organizzative del Parco nei limiti richiesti dall'espletamento del corso, purché preventivamente autorizzati dal Responsabile del corso e, nel caso dal Direttore.

Articolo 9 - Coperture assicurative

- 1. A seconda che il tirocinio o lo stage sia attivato su istanza dell'interessato o su iniziativa di un soggetto promotore, il tirocinante e lo stagista devono essere assicurati rispettivamente con oneri a loro carico o del soggetto promotore, anche se quest'ultimo sia questo Ente, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile presso terzi. Altro Ente pubblico, diverso dal soggetto promotore, può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal corsista al di fuori delle strutture comunali e rientranti nelle modalità di svolgimento regolate nella convenzione.

Articolo 10 - Durata dei corsi

- 1. I corsi diversi da quelli di cui al successivo comma due hanno durata massima:
 - a) Non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
 - b) Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
 - c) Non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
 - d) Non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termini degli studi;
 - e) Non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
 - f) Non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
- 2. Per i praticanti i corsi non possono avere una durata superiore a quella prevista dalla rispettiva normativa per l'iscrizione all'ordine o all'albo professionale.

3. Per i tirocini e gli stage nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatorie per maternità.
4. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo.

Articolo 11 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento e nella convenzione si rinvia alle eventuali fonti di diritto specifiche che disciplinino la materia ovvero alle norme del codice civile se ed in quanto applicabili alle fattispecie in questione.

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DI PRATICANTI, TIROCINI E STAGE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO
DI PRATICANTATO/TIROCINIO/STAGE
PRESSO IL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO

L'anno _____ (___), il giorno _____ (___) del mese di ____ presso la Sede del Parco Regionale delle Dune Costiere, sita in Piazza della Libertà, n. 67.

Con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge, redatta in duplice originale; in esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n.____ del____ di ammissione al praticantato/tirocinio/stage da effettuarsi presso il Parco, secondo i tempi e le modalità di cui al predetto atto;

Visto il regolamento per lo svolgimento di tirocini presso il Parco Regionale delle Dune Costiere, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n.____ del____;

TRA

Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canen a Torre San Leonardo, (C.F. e P.I.____) in persona di _____ nato a _____ (___) , il _____, Direttore del Parco il quale agisce, non in proprio, ma nell' esclusivo interesse dell'Ente che in questo atto legittimamente rappresenta;

E

Il Sig/La Sig.ra____ , nato/a a____, il____, residente a _____ (____), Via/Piazza _____, n.____, codice fiscale____, domiciliato/a elettivamente a tutti gli effetti presso _____, nel prosieguo indicato con "praticante/tirocinante/saggista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2

Con la presente convenzione il Parco Regionale delle Dune Costiere si impegna ad accogliere in praticantato/tirocinio/stage presso le sue strutture, il Sig./La Sig.ra _____ che accetta, alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

ART.3

Il rapporto di praticantato/tirocinio/stage non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il tirocinante non potrà sostituire personale assente a vario titolo né sopperire ad alcun modo a carenza d'organico.

ART.4

Il praticantato/tirocinio/stage avrà inizio il prossimo_____ ed avrà durata di mesi_____. Dal computo del detto limite sono esclusi gli eventuali periodi di malattia e per maternità, debitamente documentati.

ART.5

Durante lo svolgimento del praticantato/tirocinio/stage, il praticante/tirocinante/stagista potrà essere seguito da un Tutore che ne verificherà l'attività e ne curerà l'inserimento nell'ambiente in cui opera.

ART.6

Il tirocinante è destinato, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l'Ufficio/Servizio _____

Gli obiettivi e le modalità del praticantato/tirocinio/stage sono individuati come segue: _____

Pur non sussistendo l'obbligo del rispetto di un orario, i tempi di accesso ai locali della struttura di cui al comma 1 del presente articolo, sono così disciplinati _____

ART.7

Fatto salvo quando previsto a successivo art.8 cui si rimanda anche per l'integrazione degli obblighi a suo carico, il praticante/tirocinante/stagista inizierà l'attività alla data convenuta nel precedente art. 4. In difetto se la costituzione effettiva del rapporto non avverrà entro i successivi sette giorni la presente convenzione sarà risolta di diritto senza necessità di alcuna formalità, salvo causa di forza maggiore.

L'Ente Parco si riserva di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita in qualunque momento del rapporto con semplice comunicazione all'interessato, se interverranno ragioni organizzative e/o tecniche che ne impediranno la prosecuzione. Analoga facoltà di recesso anticipato è attribuita al patrocinante/tirocinante/stagista che potrà esercitarla con le medesime modalità senza oneri di motivazione.

Il patrocinante/tirocinante/stagista è tenuto a svolgere le attività oggetto del praticantato/tirocinio/stage secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella presente convenzione nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore del Parco o dal suo incaricato deve fare riferimento a tale figura per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni evenienza.

In particolare, dovrà attenersi alla disposizione che gli saranno impartite per l'accesso alle banche dati della struttura in cui svolge il tirocinio, l'accesso alle banche dati delle altre strutture dell'ente e per i contatti diretti con le predette altre strutture.

Il praticante/tirocinante/stagista ha l'obbligo di mantenere il segreto sui procedimenti, e dati, le notizie relative alla struttura in cui presta praticantato/tirocinio/stage e all'Ente Parco in generale, sia durante lo svolgimento del praticantato/tirocinio/stage stesso che dopo la sua conclusione.

Il praticante/tirocinante/stagista avrà cura degli strumenti, macchine, dispositivi di ogni altro mezzo di proprietà dell'ente che gli venga affidato per le espletamento delle attività di tirocinio.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 19.09.1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni, prima dell'effettivo inizio del tirocinio sarà consegnato al tirocinante estratto del documento di rischio attinente le attività assegnate e gli saranno, inoltre, fornite le necessarie informazioni sulle misure di prevenzione e protezione. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell'ambiente in cui opera.

ART.8

Compete il soggetto promotore o allo stesso tirocinante contrarre apposita assicurazione, con oneri a proprio carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del Parco e rientranti nelle modalità di svolgimento regolate nella presente convenzione.

Gli estremi delle polizze assicurative stipulate, se non conosciute all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere comunicate al Direttore del Parco per il praticantato/tirocinio/stage al più tardi nella data pattuita per l'inizio del rapporto. In assenza di comunicazione, la decorrenza del tirocinio rimarrà sospesa fino al perfezionamento dell'adempimento.

ART.9

Il rapporto che viene instaurato con la presente convenzione, è regolato, per quanto non disciplinato fra le parti, dal regolamento del Parco per lo svolgimento dei tirocini, dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

Alle suddette norme e disposizioni è fatto rinvio con la sottoscrizione del presente atto convenzionale.

ART.10

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali, forniti dal tirocinante, saranno raccolti per le finalità connesse alla costituzione del rapporto di tirocinio e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

Il praticante/tirocinante/stagista gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003, compreso il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi dei dati personali che lo riguardano.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento.

ART.11 (eventuale)

La documentazione consegnata al praticante/tirocinante/stagista all'atto della sottoscrizione della presente convenzione è indicata di seguito. Il tirocinante ne accusa ricevuta con la sottoscrizione della convenzione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno è consegnato al tirocinante e l'altro all'Ente Parco.

IL TIROCINANTE

IL PRESIDENTE DEL PARCO